

## Finanziaria 2021

### *Altre misure di sostegno per le imprese*

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Il testo introduce misure per il rilancio delle imprese, in particolare prevede la proroga delle precedenti misure per il sostegno alla liquidità (Fondo di garanzia PMI e moratoria) al 30 giugno 2021.

#### **Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e proroga delle misure a sostegno della liquidità delle imprese (Art.1 Commi 244-247).**

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID19. Sono però cambiate le disposizioni relative alle MID Cap (aziende da 250 a 499 dipendenti) le quali sono concesse dal Fondo, fino al 28 febbraio 2021. La Finanziaria 2021 ha riportato il rilascio delle garanzie per le mid-cap in capo a Sace.

La dotazione del Fondo di garanzia PMI viene incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.

#### **Proroga moratoria (Art.1 Commi 248).**

E’ prevista una nuova proroga delle moratorie previste dall’articolo 56 del “Cura Italia”.

Per le *imprese già ammesse* alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria *opera automaticamente* senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore *entro il termine del 31 gennaio 2021* o, per le imprese del settore turistico (di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) entro il 31 marzo 2021.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie ammissibili a moratoria (art.56 “Cura Italia”) che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, *possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021*.

Apertura alle società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

#### **SACE (Art.1 Commi 209 e ss).**

Proroga generale delle operazioni già previste dal “decreto liquidità”, al 30 giugno 2021.

Modificate alcune disposizioni del “decreto liquidità”. In particolare è stato riportato all’interno dello strumento di SACE la garanzia (90%) per le operazioni verso aziende da 250 a 499 ULA, a titolo gratuito, entro i 5 milioni di euro (compreso quanto già erogato sul Fondi di garanzia per le PMI). Rispetto alle tipologie sono ora previste anche la concessione di garanzie su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ed operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria (purche' il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare *un minor costo o una maggior durata* del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione).

### **Sabatini in unica soluzione (Art.1 Comma 95).**

L’erogazione del contributo è ora prevista in unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento. La misura è stata rifinanziata con 370 milioni di euro per il 2021.

In linea con quanto disposto in tema di moratoria, la sospensione, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020 e successivamente prorogata fino al 31 gennaio 2021, è da intendersi ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013.

### **Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% (Art.1 Commi 216 e ss).**

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (finanziamenti garantiti al 100% entro € 30.000) possono avere durata fino a quindici anni.

Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

E’ inoltre stato modificato il parametro di riferimento del tasso di interesse aggiungendo un floor a zero al tasso “rendistato” utilizzato.

Apertura alle società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

### **Fondo imprenditoria femminile (Art.1 commi 97 e ss).**

Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Con futuro decreto ministeriale sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti.

E’ inoltre previsto presso il Ministero il Comitato Impresa Donna.

Al Fondo di sostegno al venture capital (articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di *imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica*, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui

*capitale e' detenuto in maggioranza da donne.* Per l'operatività dello strumento servirà un successivo decreto ministeriale.

A decorrere dall'anno 2021 e' autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore *dell'Ente nazionale per il microcredito (art.1 comma 255)* per le *attività istituzionali* finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro *autonomo o di microimpresa*, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile

### **Nuovi incentivi per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (Art.1 commi 1068-1074)**

Parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi *per gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (macchinari, impianti, attrezzature), nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).*

#### Altre agevolazioni per le imprese

### **Fondo Patrimonio PMI, proroga per eseguire aumento di capitale (Art.1 comma 263 lettera f)**

Viene prorogata al 30 giugno 2021 la possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI. Inoltre si stabilisce un limite specifico, pari a 1 miliardo di euro, per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.

### **Legge 181, rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (Art.1 Commi 80-81)**

Si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale.

### **Contratti di sviluppo, scende la soglia di accesso e si offre un sostegno al settore turistico (Art.1 Commi 84-86)**

La soglia di accesso ai contratti di sviluppo scende da 20 a 7,5 milioni di euro (e l'importo minimo del progetto d'investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro) per i programmi di investimento da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Inoltre i programmi di sviluppo riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti per la creazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente (servizi di ospitalità). Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

### **Proroga termini titoli credito (Art.1 Comma 207).**

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021,

sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi del decreto liquidità. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

### **Resto al Sud, età massima dei beneficiari elevata a 55 anni (Art.1 Comma 170)**

Viene ampliata la platea dei beneficiari della misura, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.



## **Fondo per PMI creative (Art.1 Comma 109)**

Dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per l'operatività dello strumento servirà un successivo decreto ministeriale.

## **Nuovo Fondo per la ricerca (Art.1 comma 550)**

Viene istituito il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si avvarrà di Invitalia per la gestione del Fondo.

## **Rifinanziamento degli Accordi per l'innovazione gestiti da MCC (Art.1 comma 154)**

Viene incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 per il finanziamento degli Accordi per l'innovazione gestiti da MedioCredito Centrale.

## **Simest (Art.1 Commi 1142).**

Rifinanziato con 1,36 miliardi fino al 2023 il fondo 394 della Simest. In aggiunta circa 670 milioni al Fondo promozione integrata del Ministero degli Esteri.